

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 7 ottobre 2014

Oggetto: “Capsule per sistemi erogatori di bevande”.

Il Consiglio di Amministrazione CONAI del 24 settembre u.s. è intervenuto sulla tematica in oggetto dopo specifici approfondimenti svolti a seguito di richieste pervenute dai settori a vario titolo interessati alla stessa.

In merito si ricorda innanzitutto che la vigente normativa¹, tra gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi della definizione di imballaggio, considera:

- a. **imballaggio**: *le capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso;*
- b. **non imballaggio**: *le capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato.*

Sulla base delle indagini effettuate, il Consiglio ha ritenuto che **rientrano nella definizione di imballaggio sub. a.**, e quindi vanno assoggettate al contributo ambientale Conai, non solo le capsule lasciate vuote dalla macchina erogatrice², ma anche le **capsule progettate per essere svuotate manualmente dal consumatore con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa.**

Per quest'ultima tipologia di capsula, si precisa che il requisito della “progettazione” ai fini dello svuotamento è imprescindibile, così come una corretta ed esaustiva informazione ai consumatori sulle modalità di conferimento in raccolta differenziata.

Per quanto sopra, i produttori/distributori³ di bevande che immettano al consumo capsule svuotabili dovranno:

- trasmettere al Conai (all'indirizzo infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto “capsule svuotabili”) una sintesi del progetto che descriva:
 - le caratteristiche della capsula nonché le modalità di svuotamento con evidenza della eventuale strumentazione necessaria per aprirla e le prove che sono state realizzate per verificarne l'efficacia;
 - le modalità di informazione ai consumatori;

¹ D.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

² già rientranti nella sfera di applicazione del contributo ambientale Conai.

³ ovvero soggetti terzi che producono per loro conto.



- informare debitamente i consumatori attraverso i normali mezzi di comunicazione - e in particolare attraverso una corretta e chiara indicazione sulla confezione - che le capsule sono svuotabili e, pertanto, possono essere conferite nella raccolta differenziata del materiale di cui sono composte solo previo il loro effettivo svuotamento;
- rilasciare un'attestazione ai propri fornitori di capsule vuote / relativi semilavorati / materie prime e accessori (e in c.c. a Conai) per la conseguente applicazione del contributo ambientale al momento della cosiddetta "prima cessione"⁴.


L'onere dell'applicazione del contributo ambientale Conai sulle capsule progettate per essere svuotate dal consumatore, decorre **dal 1° gennaio 2015**.

Come da prassi consortile, dopo un congruo periodo di tempo dall'avvio della procedura, Conai si riserva di effettuare specifici accertamenti mirati alla verifica della puntuale applicazione ed efficacia della procedura stessa.

Per quanto non espressamente indicato nella presente (esenzioni, immissione al consumo, etc.) si fa rinvio alle regole generali previste nella Guida Conai pubblicata ogni anno.

Per eventuali approfondimenti è possibile contattare i ns. uffici (al citato indirizzo infocontributo@conai.org o al numero verde Conai 800.337799).

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


⁴ si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall' "ultimo produttore" al "primo utilizzatore" oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.